Invece nelle altre provincie napolitane questo fatto, per l'effetto dell'abolizione delle feudalità, si manifesta ancora, ma con una intensità infinitamente minore, e con caratteri non diversi, ma meno gravi di quello che si manifesti in Terra d'Otranto. In altre provincie italiane, nelle quali il fatto esiste, sarà ancora di molto attenuato.

Di più, in queste diverse provincie tutto questo complesso di fatti ex-feudali di prestazioni in natura è già regolato da una legislazione speciale a cui bisogna che riformiate, di modo che è essenziale in questa riforma procedere per gruppi di provincie, secondo che esse si trovano in condizioni legislative diverse dalle altre e identiche tra loro.

Noi intanto abbiamo potuto estendere la legge alle altre provincie napolitane, in quanto esse si trovavano, rispetto alla legislazione anteriore, in questo stato d'identità: se tutte le altre provincie italiane si potessero mettere alla medesima stregua, io non avrei nessuna difficoltà; ma ciò non si può, stante le diverse legislazioni passate.

E poichè non si può, l'opposizione dell'onorevole Ara oggi non sarebbe che un mezzo d'impedire un beneficio che è importantissimo nella provincia di Terra d'Otranto, il cui territorio è tutto soggetto a decime, ed è molto importante per le altre provincie napolitane che si trovano in condizioni legislativamente simili.

E vano è il dire che si abbiano a far leggi generali sempre. Se il fatto è peculiare a Terra d'Otranto, e non ha caratteri conformi che nelle provincie napoletane, se la legislazione anteriore non è comune che per un gruppo di provincie, come volete voi una legge generale a tutto il regno?

Io dunque in principio avrei assentito alla cosa, come ho assentito; ma sono costretto a rimutarmi di parere avanti alla difficoltà che per il resto della legge nascerebbe, avanti al pensiero del beneficio che impedirei per questa generazione, del principio che non è richiesto da bisogni prepotenti in nessun'altra parte d'Italia.

Perciò, quando l'onorevole Ara volesse estendere la legge a tutte quante le provincie napoletane, io piuttosto mi contenterei di restringerla alla Terra d'Otranto, dove il bisogno è urgente.

Prego dunque l'onorevole Ara di non impedire questo beneficio, che non nuoce a nessuno, e di studiare intanto meglio che non ha potuto fare egli sinora e che non abbiamo potuto fare noi, quello che ci possa essere nelle altre provincie italiane, e proporre poi nella prossima legislatura l'estensione di questa legge, colle modificazioni che si dimostreranno necessarie, alle altre provincie in cui ha riconosciuto esistervene il bisogno.

ARA. Siccome io amo molto la libertà, e sono d'accordo coll'onorevole Bonghi, non voglio che per mia parte si metta ostacolo a che si discuta la legge. Faccio però presente alla Camera che quando si adotti questa legge, la quale interessa un'intera provincia napoletana, difficilmente pei piccoli luoghi, dove esistono ancora queste decime, il Parlamento vorrà fare una legge nuova.

Io credeva che fosse utile il sistema da me proposto, perchè siamo al fine della legislatura, e qui si tratta di una legge molto importante e, dirò di più, di una legge la quale darà luogo ad una certa discussione, perchè ho già osservato che vi sono delle proposte le quali sono veramente importanti. Però io non insisto, e se l'onorevole ministro di grazia e giustizia crede di beneficare la sola provincia d'Otranto, io per me devo adattarmivi, e lo faccio non muovendo altre difficoltà all'adozione del presente articolo.

PRESIDENTE. Sarebbe importante di tenere conto di questa dichiarazione del deputato Ara, perchè, se egli rinunzia alla sua proposta, la questione può essere molto semplificata.

Il deputato De Donno ha facoltà di parlare.

DE DONNO. Facendo tesoro delle osservazioni dell'onorevole presidente, mi limito unicamente a dire che la legge fu presentata dietro una decisione della Camera, avvenuta il 6 aprile 1862, con la quale fu ordinato, tanto al ministro di grazia e giustizia d'allora, l'onorevole Conforti, che a quello d'agricoltura e commercio, l'onorevole Pepoli, che in quella prossima riunione del Parlamento fosse presentato questo progetto di legge, pel quale furono fatte incessanti premure perchè la Camera assolvesse il suo impegno.

BRUNETTI. Tuttochè io abbia rinunziato alla parola nella discussione generale, mi credo in dovere di fare qualche osservazione rispetto agli articoli. Io non parlerò della questione pregiudiziale posta innanzi dall'onorevole Ara; io sono del parere dell'onorevole ministro.

Io crederei che alle parole del 1° articolo: *dovranno fra un anno dalla promulgazione delle presente legge commutarsi*, sarebbe meglio sostituire queste altre: *dovranno abolirsi*. Io sono per l'abolizione assoluta. Dirò poche parole a questo proposito.

Non è una questione politica, nè una questione finanziaria che oggi vi si propone. La Commissione vi presenta le decime feudali, od ex-feudali, come altrui piacque chiamarle, siccome un fatto di giure comune; io le riguardo siccome derivazione o parte essenziale del feudalismo, per modo che la propongo a voi come questione essenzialmente sociale.

Non dirò certamente delle vicende del feudalismo nell'ex-reame di Napoli, che cadde, risorse e si modificò in più guise per le mani dei Normanni, degli Svevi, degli Angioini, degli Aragonesi, dell'ultimo vice-reame di Spagna, nè della doppia legislazione dei Longobardi e dei Franchi. Ma il feudalismo fu nell'origine, nei principii o nelle conseguenze dappertutto lo stesso in Europa.

La proprietà, e specialmente le prestazioni territoriali erano una emanazione ed una parte essenziale del feudalismo.

Di fatto la proprietà, e con essa le prestazioni territoriali costituivano un ordine parallelo e dipendente